



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 24/01/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 20 dicembre 2012, n.315**

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (Bat) - Proponente: Delta Petroli S.p.A.

L'anno 2012 addì 20 del mese di Dicembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell' Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

### **PREMESSO CHE:**

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 13919 del 04.11.2010 il presidente del consiglio di amministrazione della Delta Petroli S.p.A., con sede centrale in Roma alla Via Ostiense km 9,300, presentava istanza volta all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione di una piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (Bat). Con la predetta istanza venivano depositati gli elaborati progettuali previsti dalla normativa in vigore in formato cartaceo e su supporto informatico. Al fine di consentire la pubblica consultazione da parte del pubblico, il Servizio Ecologia provvedeva alla pubblicazione del progetto sul sito web della Regione Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 14643 del 17.11.2011 la società proponente comunicava che la pubblicazione dell'avviso di deposito sarebbe avvenuta sul BURP del 28.10.2010;
- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 16181 del 29.12.2010 comunicava l'avvio del procedimento richiamando al proponente ed agli Enti coinvolti gli adempimenti di cui alla L.R. n. 11/2001 e al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nello specifico, la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ed l'espressione del parere di competenza degli enti coinvolti.

Alla data del presente provvedimento non risultano pervenute, a cura del proponente, le pubblicazioni richieste;

- con nota acquisita al prot n. 2513 del 10.03.2011 la Provincia BAT comunicava che, esperita la fase pubblicitaria prevista dalla normativa di riferimento, avrebbe proceduto al rilascio del richiesto parere;
- con nota acquisita al prot. n. 8400 dell'01.09.2011 il dirigente del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni del Comune di Canosa di Puglia, ritenendo che la realizzazione dell'impianto in argomento potesse produrre impatti ambientali di cui al comma 3, art. 23, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., manifestava a Delta Petroli S.p.A. la necessità di acquisire la documentazione concernente la proposta progettuale, al

fine di poter esprimere il proprio parere;

- con nota prot. n. 8286 del 30.08.2011 il Servizio Ecologia convocava apposita Conferenza di Servizi per il giorno 08.09.2011 “per l’acquisizione dei pareri, di intese, concerti, nulla osta o assensi di cui all’art.14, comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i ...” dei soggetti coinvolti a vario titolo nell’ambito del procedimento, comprese le varie associazioni ambientaliste.

Con successiva nota prot. n. 9037 del 26.09.2011 il Servizio Ecologia trasmetteva ai soggetti convocati il verbale della predetta Conferenza di Servizi dal quale emergeva che l’intervento in esame aveva già ottenuto un parere di compatibilità ambientale, espresso dalla Regione Puglia con D.D. n. 18 del 27.01.2004, la cui efficacia temporale era spirata non essendo stati avviati i lavori nei termini previsti dalla normativa di riferimento e non essendo stata formulata a cura del proponente alcuna istanza di proroga alla Regione Puglia quale autorità competente.

Nella medesima sede venivano evidenziate dai diversi portatori di interesse le seguenti criticità connesse con la realizzazione del progetto proposto, in particolare:

- la significativa incongruenza con le previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti approvato con D.G.R. n. 2668/2009 “Approvazione dell’aggiornamento del piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia” a causa dell’incompatibilità con le particolari caratteristiche idrogeologiche dell’area di interesse e con le coltivazioni di pregio attualmente prodotte nella stessa area;;
- l’eccedente offerta di servizi di smaltimento di rifiuti speciali nella provincia BAT, rilevando quindi la eccessiva concentrazione di questa tipologia di impianti insistenti nella stessa area.

Nella medesima sede di riunione di Conferenza di Servizi veniva depositato il parere favorevole alla localizzazione dell’impianto espresso dal Comune di Minervino Murge e concernente la procedura di VIA avviata nel 2010, ed il parere fortemente contrario all’insediamento di nuove discariche in un territorio pesantemente vulnerato dalla presenza di altre discariche per rifiuti speciali e tutte nel perimetro a confine con i Comuni di Canosa e Minervino.

- con nota acquisita al prot. n. 9179 del 30.09.2011 il Sindaco del Comune di Minervino Murge richiedeva le motivazioni di un nuovo pronunciamento considerato che la medesima amministrazione si era già espressa sull’opera in questione con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31.05.2006, fornendo parere positivo all’allocazione dell’impianto;

- con nota prot. n. 9634 del 19.10.2011 il Servizio Ecologia riscontrava la predetta richiesta precisando che, avendo Delta Petroli S.p.A. attivato una nuova procedura di compatibilità ambientale, nell’ambito della quale si devono recepire i pareri degli enti coinvolti a vario titolo, ai sensi della normativa di riferimento, ne conseguiva la necessità di acquisire, con atto formale, la posizione del Comune di Minervino Murge stante l’esigenza di nuova valutazione che potesse corrispondere al mutato scenario di riferimento, sia programmatico e pianificatorio, sia relativo al contesto territoriale e che fosse coerente con le mutate disposizioni normative.

- Con nota acquisita al prot. n. 10613 del 23.11.2011 pervenivano osservazioni in ordine all’impianto in argomento da parte del Comitato Promotore “No alla piattaforma”.

A queste facevano seguito quelle del:

- Comitato Cittadino “Minervino Sana”, acquisite al prot. n. 11483 del 23.12.2011;
- Legambiente Puglia, acquisite al prot. n. 11484 del 23.12.2011;
- Legambiente Canosa, acquisite al prot. n. 11485 del 23.12.2011.

Dette osservazioni venivano trasmesse con nota prot. n. 363 del 13.01.2012 a Delta Petroli S.p.A con l’invito a presentare controdeduzioni ai sensi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

- Con nota prot. n. 359 del 13.01.2012 il Servizio Ecologia sollecitava il parere di competenza agli enti territorialmente interessati;

- Con nota acquisita al prot. n. 511 del 17.01.2012 lo Studio Legale Giampietro - Consulenze Ambientali - trasmetteva nota di confutazione dei pareri sfavorevoli espressi da Legambiente Puglia, Forum Ambientalista Puglia, WWF Italia e, con successiva nota acquisita al prot. n. 1633 del 24.01.2012, in nome e per conto del presidente e legale rappresentante della Delta petroli S.p.A. riscontrava la nota

prot. n. 363/2012, in narrativa esplicitata;

- Con nota prot. n. 1066 del 09.02.2012 il Comune di Canosa di Puglia confermava il parere contrario al rilascio di V.I.A. positiva, già reso in sede di Conferenza di Servizi dell'08.09.2012;

- Con nota prot n. 1250 del 14.02.2012 il Servizio Ecologia sollecitava l'Autorità di Bacino della Puglia ad esprimere le valutazioni di competenza;

- Con nota acquisita al prot. n. 2057 del 06.03.2011 il Comune di Minervino Murge - Settore Urbanistica e Ambiente - trasmetteva:

- Determina n. 581 del 10.10.2011 riportante il parere ai fini A.I.A.;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31.05.2006 esprime il parere in ordine alla localizzazione;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 62 dell'08.11.2011 riesprime il parere circa la localizzazione (a seguito di proposta di revoca delibera C.C. n. 25 del 31.05.2006). Tale delibera respinge la proposta di revoca e conferma, quindi, il contenuto della delibera di C.C. n. 25/2006;

- il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 06.03.2012, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, si esprimeva con parere sfavorevole all'intervento proposto;

- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 2155 del 12.03.2012, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni, a trasmettere osservazioni;

- Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 2844 del 03.04.2012 perveniva il parere dell'AdB Puglia da cui rilevava che "... gli allegati scritto - grafici del progetto in itinere, scaricati dal sito della Regione Puglia e mai arrivati a questa AdB da parte del proponente, che, per inciso, non ha mai chiesto parere a questo Ente, risultano abbastanza vaghi sia sulla distanza delle opere dal corso d'acqua che sull'impianto di trattamento delle acque e dei reflui." Chiede integrazioni in merito a:

- una planimetria che evidenzi la distanza delle opere a farsi rispetto al reticolo idrografico, nel caso le opere risultassero in artt. 6 e 10 delle NTA del PAI allora si dovrà provvedere ad uno studio di compatibilità idrologico ed idraulico al fine di verificare le condizioni di sicurezza idraulica così come definite all'art. 36 delle medesime norme;

- uno studio idrologico ed idraulico che accerti: in merito all'esercizio del recapito, che sia verificata l'efficienza dell'opera di scarico, con particolare riferimento alla quota di scarico, in funzione del deflusso atteso nell'alveo ricettore in corrispondenza del passaggio della piena ordinaria; in relazione al transito di deflussi superiori al livello di piena ordinaria nel reticolo ricettore, gli effetti dell'eventuale sormonto della quota sommitale delle opere di scarico sul funzionamento complessivo dell'impianto affinché si possano prendere i necessari provvedimenti atti ad evitare problematiche dovute a fenomeni di rigurgito;
- uno studio che accerti che le opere di scarico siano adeguatamente ammortate e protette dagli effetti di trascinarsi e scalzamento da parte dei flussi idrici;

- uno studio che verifichi che il regolare esercizio delle opere di scarico, in assenza di deflusso in alveo, non provochi l'erosione del fondo e che le portate scaricate siano correttamente inalveate.

- con nota acquisita al prot. n. 2992 del 06.04.2012 lo Studio Legale Chiomenti trasmetteva la memoria ex art. 10 bis, l. 241/90 predisposta dalla Delta Petroli S.p.A.;

- il Comitato Reg.le di V.I.A., nella seduta del 17.04.2012, prendeva atto e condivideva le carenze evidenziate dall'AdB Puglia.

Pertanto il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 3619 del 03.05.2012, considerato che le sopra esplicitate valutazioni dell'AdB Puglia comportavano impegnative integrazioni documentali, invitava Delta Petroli S.p.A. a voler esplicitare la volontà di procedere alla trasmissione delle stesse, specificando che, qualora la Società avesse ritenuto di ottemperare a quanto richiesto dall'AdB Puglia, si dovevano intendere interrotti i termini della procedura fino alla data di acquisizione del parere definitivo espresso dalla predetta Autorità;

- con nota acquisita al prot. n. 3981 del 18.05.2012, in riscontro a tale richiesta, lo Studio Legale

Chiomenti, in nome e per conto della Delta Petroli S.p.A., si riservava, all'esito di un'approfondita consultazione con i propri assistiti, ogni ulteriore valutazione in merito alla stessa;

- con nota prot. n. 5198 del 29.06.2012 il Servizio Ecologia, al fine di consentire il prosieguo dell'iter istruttorio, sollecitava al proponente le predette determinazioni;

- con nota acquisita al prot. n. 5856 del 17.07.2012 lo Studio Legale Chiomenti, in nome e per conto della Delta Petroli S.p.A., trasmetteva la documentazione richiesta dall'AdB Puglia e già trasmessa alla medesima Autorità. Ciò stante il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 6548 del 09.08.2011, invitava l'AdB Puglia a far conoscere con ogni consentita urgenza le proprie valutazioni in ordine all'intervento in discussione;

- con nota acquisita al prot. n. 7384 del 17.09.2012 l'AdB Puglia, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, contenente lo studio idrologico e idraulico ed altre specifiche tecniche, richiedeva ulteriori approfondimenti.

Con nota acquisita al prot. n. 8132 del 09.10.2012 la società proponente comunicava di aver adempiuto in merito e trasmetteva la relativa documentazione. Con nota prot. n. 8782 del 23.10.2012 il Servizio Ecologia richiedeva quindi il parere di competenza all' AdB Puglia;

- con nota prot. n. 13442 del 18.11.2012 l'AdB Puglia in merito all'intervento in oggetto così si esprimeva: "...L'area da destinare a discarica si trova al di fuori delle aree soggette a vincolo come individuate da questa AdB, mentre parte della cava, sempre della stessa proprietà, oggi non utilizzata ai fini della discarica, ma che potrebbe essere interessate dal passaggio di persone e automezzi a lavoro per l'impianto, si trova in aree di pertinenza fluviale (art. 10 delle NTA). Dall'esame degli elaborati trasmessi si evidenzia una possibile criticità idraulica nelle aree comprese tra la sezione 6 e la sezione 5 del torrente Cavallaro, dovuta ad un franco idraulico di valore modesto. Ai fini dell'utilizzo in sicurezza delle aree di cava oggi non interessate dalla discarica si ritengono perciò opportuni al riguardo adeguati provvedimenti tecnico costruttivi, che dovranno essere comunicati a questa AdB";

- Nella seduta del 04.12.2012 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutati i pareri pervenuti e le controdeduzioni ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., si esprimeva come da parere allegato alla presente determina per farne parte integrante.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;  
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 06.03.2012 e del 04.12.2012, giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione di una piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (Bat), proposto da Delta Petroli S.p.A., con sede centrale in Roma alla Via Ostiense km 9,300;
- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura dell' Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell' Ufficio  
Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS  
Ing. Caterina Dibitonto

